MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 27 novembre 2026 Nr. 47 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di novembre in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Detrazione IVA: decisivo il periodo di ricezione della fattura**
2. **Impatriati e regime forfetario: l'apertura della partita IVA non preclude l'agevolazione**
3. **IVA detraibile sui lavori se l'immobile è ancora strumentale**
4. **Cedolare secca ammessa anche per le locazioni a uso foresteria**
5. **Fondazioni ETS: dividendi imponibili con esclusione IRES del 50%**
6. **Polizze vita degli interpreti UE: il rendimento resta imponibile in Italia**
7. **Rinuncia all'eredità: il Fisco non può agire contro il rinunciante**
8. **Credito per le imposte estere anche senza dichiarazione se prevale la Convenzione**
9. **IMU: per l'esenzione non basta l'intenzione di trasferire la residenza**
10. **Impatriati: *smart working* dall'Italia agevolato anche con trasferte all'estero**
11. **Cooperanti all'estero: per i co.co.co. tassazione sul compenso effettivo**
12. **TARI dovuta anche senza avviso di pagamento del Comune**
13. **Diritto d'autore: ritenuta non applicabile sulle *royalties* estere gestite dall'intermediario italiano**
14. **Fiori eduli: IVA al 4% se destinati al consumo alimentare**
15. **Credito d'imposta ZES unica: il cambio di indirizzo non fa perdere l'agevolazione**
16. **ZES unica agricoltura: scadenza al 2 dicembre 2026 per la comunicazione integrativa**
17. **Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche dal 2027**

Detrazione IVA: decisivo il periodo di ricezione della fattura

La Corte di giustizia UE, con la sentenza n. 167 relativa alla causa C-167/26 RX, depositata il 26 novembre 2026, ha statuito che il diritto alla detrazione IVA nasce quando l'imposta diventa esigibile, ma può essere esercitato soltanto dal periodo in cui il soggetto passivo entra in possesso della fattura.

La controversia nasceva in Polonia. Una società operante nella compensazione e liquidazione di operazioni nel settore del gas e dell'energia elettrica riceveva alcune fatture nel periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma comunque prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione relativa al periodo precedente. La società sosteneva quindi di poter detrarre l'IVA nella dichiarazione riferita al periodo in cui era sorto il relativo diritto.

Il Tribunale UE, con sentenza dell'11 febbraio 2026, aveva accolto questa impostazione, ritenendo che il possesso della fattura costituisse una condizione formale per l'esercizio della detrazione e che fosse sufficiente averla ricevuta al momento della presentazione della dichiarazione. Impedire la detrazione nel periodo in cui erano soddisfatte le condizioni sostanziali avrebbe, secondo il Tribunale, comportato un temporaneo aggravio finanziario incompatibile con i principi di neutralità e proporzionalità.

La Corte di giustizia ha ribaltato questa conclusione. Dalla lettura congiunta degli articoli 167, 168, 178 e 179 della direttiva IVA 2006/112/CE emerge infatti una distinzione fondamentale tra la maturazione e l'esercizio del diritto alla detrazione.

Il diritto sorge quando l'IVA diviene esigibile, mentre il suo esercizio presuppone anche che il soggetto passivo sia in possesso della fattura.
Ne deriva una regola precisa: la detrazione deve essere esercitata, in linea di principio, nel periodo d'imposta nel quale risultano soddisfatte per la prima volta entrambe le condizioni, ossia: (i) l'IVA è divenuta esigibile e quindi è sorto il diritto alla detrazione; (ii) il soggetto passivo è entrato in possesso della relativa fattura.

La Corte ha sottolineato inoltre che la soluzione adottata dal Tribunale avrebbe fatto dipendere il periodo della detrazione non dal momento di ricezione della fattura, ma dalla circostanza contingente che fosse ancora possibile presentare la dichiarazione del periodo precedente. Ciò avrebbe introdotto maggiore complessità e

incertezza, soprattutto per operatori caratterizzati da un numero elevato di fatture, risultando contrario anche all'obiettivo di semplicità del sistema IVA.

Impatriati e regime forfetario: l'apertura della partita IVA non preclude l'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 novembre 2026, n. 228, ha chiarito il rapporto tra regime forfetario e nuovo regime degli impatriati previsto dall'articolo 5 del DLgs n. 209/2023.

Il caso esaminato era relativo ad un contribuente residente in Svizzera intenzionato a trasferirsi in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, che aveva già aperto la partita IVA aderendo al regime forfetario, senza tuttavia aver ancora iniziato l'attività.

Investita della questione, l'Agenzia, in primis, ha confermato l'incompatibilità tra regime forfetario e regime degli impatriati: i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva del forfetario non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, di conseguenza, non possono beneficiare della detassazione prevista per gli impatriati.

Il chiarimento decisivo riguarda però il momento in cui la scelta del regime forfetario diviene effettivamente rilevante. La sola apertura della partita IVA non equivale all'avvio dell'attività, che coincide, invece, con il compimento della prima operazione. Se il contribuente non ha ancora effettuato operazioni né emesso fatture, l'indicazione iniziale del regime forfetario non impedisce, quindi, di scegliere il regime ordinario e accedere, ricorrendone i requisiti, all'agevolazione per gli impatriati.

La scelta del regime ordinario dovrà emergere da comportamenti concludenti, quali l'emissione di fatture con IVA, l'esecuzione dei relativi adempimenti e la corretta tenuta della contabilità. Ai fini dell'applicazione del regime impatriati, il lavoratore autonomo dovrà, inoltre, compilare il quadro RE del modello REDDITI PF, utilizzando il codice 8 o, in presenza dei relativi requisiti e di figli minori, il codice 9.

IVA detraibile sui lavori se l'immobile è ancora strumentale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 novembre 2026, n. 229, ha chiarito il trattamento IVA dei lavori di ristrutturazione che trasformano un immobile strumentale in abitativo.

Il caso riguardava una società immobiliare che ristruttura un fabbricato classificato D/1, destinato, al termine dei lavori, a essere riclassificato A/2 e utilizzato per locazioni abitative.

Secondo l'Agenzia, ai fini della detrazione IVA assume rilievo la classificazione catastale dell'immobile al momento dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla futura destinazione. Poiché gli interventi sono commissionati quando il fabbricato è ancora strumentale per natura, non opera l'indetraibilità prevista dall'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del DPR n. 633/1972.

L'IVA sui lavori di ristrutturazione è, quindi, detraibile secondo le regole ordinarie, tenendo conto del regime IVA delle successive operazioni. Nel caso esaminato, la società intende infatti optare per l'imponibilità IVA delle locazioni.
Non è inoltre necessaria la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, non essendovi una variazione dell'impiego rispetto a quello originariamente previsto.

Diversa la situazione dopo la trasformazione: una volta classificati gli immobili in categoria A/2, l'IVA sugli acquisti relativi alla loro gestione resta indetraibile, a prescindere dall'utilizzo economico. L'indetraibilità riguarda anche il mobilio destinato ad arredare le unità abitative.

Cedolare secca ammessa anche per le locazioni a uso foresteria

Le Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29947, depositata il 24 novembre 2026, hanno risolto il contrasto sull'applicabilità della cedolare secca alle locazioni a uso foresteria, affermando che la natura imprenditoriale o professionale del conduttore non impedisce l'accesso al regime sostitutivo.

La questione riguardava i contratti con cui un'impresa prendeva in locazione un immobile abitativo per metterlo a disposizione, ad esempio, di dipendenti o collaboratori.
L'articolo 3, comma 6, del DLgs n. 23/2011 esclude la cedolare per le locazioni effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ma secondo le Sezioni Unite tale limite riguarda la posizione del locatore e non quella del conduttore.

Così statuendo, la Corte ha superato l'interpretazione restrittiva sostenuta dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, che aveva attribuito rilevanza anche all'attività svolta dal locatario.
Inoltre, il contratto a uso foresteria mantiene natura abitativa anche quando l'immobile non è utilizzato direttamente dal conduttore: la presenza di un soggetto diverso quale effettivo utilizzatore non modifica la finalità abitativa della locazione.

Ne consegue che il locatore persona fisica, ove ricorrano gli altri requisiti di legge, può optare per la cedolare secca anche quando il conduttore è una società o un imprenditore che destina l'immobile ad abitazione di terzi.

Fondazioni ETS: dividendi imponibili con esclusione IRES del 50%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 novembre 2026, n. 231, ha chiarito il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da una fondazione iscritta al RUNTS, relativi a una partecipazione societaria ricevuta in donazione e detenuta con finalità di gestione patrimoniale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, i dividendi costituiscono redditi di capitale imponibili ai fini IRES, ai sensi degli articoli 44 e 143 del TUIR, anche quando siano integralmente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Non assume rilievo, a tal fine, l'articolo 79, comma 5-bis, del Codice del Terzo settore, che opera esclusivamente ai fini della qualificazione dell'ETS come ente commerciale o non commerciale e non determina l'esenzione dei redditi di capitale.

La fondazione può, tuttavia, beneficiare, in presenza dei relativi requisiti, dell'esclusione del 50% dei dividendi dalla base imponibile IRES, prevista dall'articolo 1, commi 44-47, della Legge n. 178/2020.

Non è invece applicabile la riduzione alla metà dell'aliquota IRES prevista dall'art. 6 del DPR n. 601/1973: dal 2026 tale agevolazione è infatti preclusa agli enti iscritti al RUNTS.
In sostanza, per le fondazioni ETS i dividendi restano imponibili, ma può operare l'esclusione del 50% del loro ammontare dalla base imponibile, mentre viene meno il dimezzamento dell'aliquota IRES.

Polizze vita degli interpreti UE: il rendimento resta imponibile in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 novembre 2026, n. 244, ha chiarito il trattamento fiscale delle somme liquidate alla scadenza di un contratto di capitalizzazione/assicurazione sulla vita sottoscritto da un *ex* interprete free lance del Parlamento europeo.

Il contribuente, fiscalmente residente in Italia ai sensi del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE, aveva alimentato la polizza attraverso contributi previdenziali collegati all'attività svolta presso le istituzioni europee, in parte a proprio carico e in parte a carico dell'UE.

Secondo l'istante, la somma riscossa alla scadenza avrebbe dovuto beneficiare dell'esenzione dalle imposte nazionali prevista per stipendi, salari ed emolumenti corrisposti dall'Unione europea.
L'Agenzia delle Entrate ha respinto tale impostazione.

L'esenzione prevista dall'articolo 12 del Protocollo n. 7 riguarda esclusivamente gli emolumenti versati direttamente dall'UE, posti a carico del bilancio unionale e assoggettati a ritenuta a favore delle istituzioni europee.

Nel caso esaminato, invece, il capitale era corrisposto da una compagnia assicurativa e costituisce il risultato di un investimento autonomo. Non opera, pertanto, l'esenzione prevista per gli emolumenti UE.

Trova, invece, applicazione la disciplina italiana sui redditi di capitale: ai sensi degli articoli 44 e 45 del TUIR, è imponibile il rendimento della polizza,

determinato dalla differenza tra il capitale liquidato e i premi complessivamente versati, comprendendo sia la "quota interprete" sia la "quota istituzioni".

Rinuncia all'eredità: il Fisco non può agire contro il rinunciante

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 16963, depositata il 9 novembre 2026, ha statuito che la mera possibilità di revocare in futuro la rinuncia all'eredità non consente al Fisco di pretendere dal rinunciante i debiti tributari del defunto.

La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRPEF dovuta dal *de cuius*, notificato ai chiamati all'eredità nonostante questi avessero formalmente rinunciato alla successione ai sensi dell'art. 519 c.c.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la possibilità di revocare la rinuncia entro il termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità avrebbe comunque consentito di considerare i rinuncianti potenziali soggetti passivi del debito fiscale.
La Corte ha respinto tale impostazione: finché la rinuncia non viene revocata, il chiamato non assume la qualità di erede e resta estraneo ai debiti tributari del defunto.

L'eventuale revoca produce effetti soltanto dal momento in cui viene effettivamente esercitata e non può giustificare, in via preventiva, la pretesa erariale.
La responsabilità per i debiti fiscali ereditari presuppone l'effettiva acquisizione della qualità di erede. La rinuncia, per effetto dell'articolo 521 del Codice civile, rende invece il chiamato estraneo alla successione.

Il Fisco non può dunque fondare la soggettività passiva tributaria su una circostanza meramente futura ed eventuale, quale la possibile revoca della rinuncia, ferma restando la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti civilistici di tutela dei creditori, tra cui l'impugnazione prevista dall'art. 524 c.c.

Credito per le imposte estere anche senza dichiarazione se prevale la Convenzione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 2105, depositata il 2 luglio 2026, ha statuito che il contribuente residente in Italia può beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi, quando una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni ne garantisca il riconoscimento.

Il caso riguardava un lavoratore residente in Italia che aveva percepito redditi di lavoro dipendente nel Regno Unito senza dichiararli in Italia. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il credito per le imposte assolte all'estero, richiamando l'articolo 165, comma 8, TUIR, secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa dichiarazione o di mancata indicazione dei redditi esteri.

I giudici hanno, invece, privilegiato il profilo sostanziale della doppia imposizione, riconoscendo il diritto alla detrazione delle imposte effettivamente versate nel Regno Unito.
La mancata dichiarazione non può determinare la perdita del credito quando una Convenzione internazionale impone all'Italia di riconoscere le imposte assolte nell'altro Stato.

In questi casi, infatti, la norma convenzionale prevale sulla limitazione prevista dall'articolo 165, comma 8, del TUIR. Nel caso esaminato, l'articolo 24 della Convenzione Italia-Regno Unito, prevede il riconoscimento del credito per le imposte britanniche sui redditi assoggettati a tassazione in entrambi gli Stati.

Ne deriva che l'omessa dichiarazione non determina, di per sé, la perdita del credito d'imposta, purché il contribuente dimostri l'effettivo pagamento delle imposte all'estero e trovi applicazione una Convenzione che ne imponga il riconoscimento.

IMU: per l'esenzione non basta l'intenzione di trasferire la residenza

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 3329, depositata il 21 settembre 2026, ha statuito che per beneficiare dell'esenzione IMU per l'abitazione principale non

è sufficiente l'intenzione del contribuente di destinare l'immobile a propria abitazione: devono sussistere concretamente sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale.

La controversia riguardava un immobile per il quale il contribuente non aveva versato l'IMU, sostenendo di non aver potuto trasferire la residenza a causa di lavori di manutenzione straordinaria in corso.

Secondo i giudici, tale circostanza non è sufficiente a superare il dato normativo: in assenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, l'esenzione non può essere riconosciuta sulla base della semplice intenzione di utilizzare l'immobile come abitazione principale.

Impatriati: *smart working* dall'Italia agevolato anche con trasferte all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 novembre 2026, n. 226, ha chiarito che il lavoratore che trasferisce la residenza in Italia e continua a lavorare in *smart working* per un datore di lavoro estero può accedere al nuovo regime degli impatriati, purché l'attività sia svolta prevalentemente in Italia.

Il caso riguardava un cittadino italiano residente nel Regno Unito dal 2021 e dipendente, dal 2025, di una società britannica priva di stabile organizzazione in Italia. Dal 2027 il lavoratore intende trasferirsi in Italia, continuando a lavorare da remoto per lo stesso datore, con periodiche trasferte nel Regno Unito.

L'Agenzia ha confermato che non è necessario che il datore di lavoro operi in Italia. Ciò che rileva, ai fini dell'articolo 5 del DLgs n. 209/2023, è che l'attività lavorativa sia svolta nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, oltre al rispetto degli altri requisiti previsti dal regime.

La prevalenza deve essere verificata anno per anno ed è soddisfatta quando l'attività è esercitata in Italia per oltre 183 giorni. Nel calcolo rilevano anche ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.

Se tale condizione è rispettata, l'agevolazione si applica all'intero reddito di lavoro dipendente, compresi i compensi riferibili alle trasferte effettuate all'estero. Se, invece, in una determinata annualità il lavoratore non raggiunge la prevalenza dell'attività in Italia, il beneficio viene meno solo per quell'anno, senza compromettere automaticamente le altre annualità agevolabili.

Cooperanti all'estero: per i co.co.co. tassazione sul compenso effettivo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 novembre 2025, n. 226, ha chiarito che i cooperanti impiegati all'estero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono più determinare il reddito sulla base dei compensi convenzionali, ma devono essere tassati sulle somme effettivamente percepite.

Il chiarimento deriva dalle modifiche introdotte dal DLgs n. 192/2024, che ha eliminato dall'articolo 54 del TUIR, la disposizione che consentiva a volontari e cooperanti di applicare valori convenzionali indipendentemente dalla natura del rapporto.

Per l'Amministrazione, l'abrogazione ha quindi fatto venir meno il presupposto fiscale per estendere il regime convenzionale ai rapporti diversi dal lavoro subordinato. I compensi dei co.co.co., in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere determinati secondo le regole ordinarie dell'articolo 52 TUIR.

Resta, invece, applicabile ai lavoratori subordinati l'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, che consente, al ricorrere delle condizioni previste, l'utilizzo delle retribuzioni convenzionali per l'attività prestata all'estero in via continuativa ed esclusiva per oltre 183 giorni nell'arco di dodici mesi.

La natura agevolativa della disposizione impedisce, secondo l'Agenzia delle Entrate, di estenderla analogicamente ai collaboratori.
Rimane tuttavia un profilo di coordinamento con l'articolo 28, comma 9, della legge n. 125/2014, che continua a richiamare i compensi convenzionali anche ai fini degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni che impiegano personale all'estero.

TARI dovuta anche senza avviso di pagamento del Comune

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29904, depositata il 23 novembre 2026, ha statuito che la mancata ricezione del modello di pagamento precompilato non esonera il contribuente dal versamento della TARI.

Secondo la Suprema Corte, l'avviso inviato dal Comune ha una funzione essenzialmente informativa e agevolativa, diretta a facilitare il pagamento spontaneo, ma non costituisce normalmente un presupposto necessario per la riscossione del tributo.

La TARI assume, infatti, natura di tributo in autoliquidazione: in presenza dei presupposti impositivi, il contribuente deve provvedere al pagamento alle scadenze previste, anche se il Comune non gli ha trasmesso il relativo modello.

Di conseguenza, è legittimo l'avviso di accertamento con cui l'ente locale recupera la TARI non versata, comprese le relative sanzioni, anche in assenza di un precedente avviso di pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato così l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza tributaria di merito.

Resta, tuttavia, decisivo verificare il regolamento comunale: il Comune può, infatti, prevedere uno specifico sistema di liquidazione d'ufficio, nel quale il pagamento diviene dovuto a seguito dell'invio del modello che quantifica il tributo.
In assenza di una simile previsione regolamentare, il contribuente che non riceve l'avviso deve attivarsi autonomamente per determinare e versare la TARI, eventualmente chiedendo al Comune l'emissione o la correzione del modello di pagamento.

Diritto d'autore: ritenuta non applicabile sulle *royalties* estere gestite dall'intermediario italiano

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 novembre 2025, n. 227, ha analizzato il trattamento fiscale dei compensi per diritto d'autore corrisposti a musicisti e compositori non residenti.

Il caso riguardava una società italiana incaricata, mediante mandato con rappresentanza, di amministrare in via esclusiva le opere degli artisti e di riscuoterne i relativi diritti, senza alcun trasferimento della loro titolarità. La società agiva come mero amministratore: incassava le somme per conto degli artisti, le custodiva su conti fiduciari e le riversava ai beneficiari, trattenendo esclusivamente una commissione.

Secondo l'Agenzia, tale ruolo non consente di qualificare la società italiana come soggetto che "corrisponde" i compensi. Ne consegue che, quando le *royalties* spettanti agli artisti non residenti provengono da soggetti esteri privi di stabile organizzazione in Italia, manca il presupposto territoriale previsto dall'articolo 23, comma 2, lett. c), del TUIR. I compensi non sono, pertanto, imponibili in Italia e la società italiana non deve applicare la ritenuta del 30% prevista dall'art. 25, comma 4, del DPR n. 600/1973.

Resta invece irrisolta la questione della base imponibile qualora i compensi siano territorialmente rilevanti in Italia: in particolare, se la ritenuta del 30% debba applicarsi sull'intero ammontare o sul 75%, tenendo conto della deduzione forfetaria del 25% prevista dall'articolo 54-octies del TUIR.

Fiori eduli: IVA al 4% se destinati al consumo alimentare

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 novembre 2026, n. 230, ha chiarito il trattamento IVA applicabile alle cessioni di alcune varietà di fiori eduli, in particolare Begonia Semperflorens e Nasturzio.

Sulla base della classificazione doganale attribuita ai prodotti, ricondotti al codice NC 0709 99 90 90 relativo agli "altri ortaggi, freschi o refrigerati", l'Agenzia ha riconosciuto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% prevista dalla Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633/1972.

L'agevolazione è tuttavia subordinata alla destinazione alimentare oggettiva dei fiori. Non è quindi sufficiente che la varietà sia astrattamente commestibile: il prodotto deve essere coltivato e trattato per il consumo umano, nonché confezionato ed etichettato per l'immissione nel circuito alimentare.

Resta, invece, esclusa l'aliquota ridotta quando i fiori siano commercializzati o presentati per finalità ornamentali.
La destinazione concreta del prodotto diventa così l'elemento determinante per l'applicazione dell'IVA al 4%.

Credito d'imposta ZES unica: il cambio di indirizzo non fa perdere l'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 novembre 2026, n. 232, ha chiarito che il trasferimento di un investimento agevolato nell'ambito della ZES unica presso un diverso indirizzo non determina, di per sé, la decadenza dal credito d'imposta previsto dall'art. 16 del DL 124/2023.

Il caso riguardava una società costretta, a seguito di un provvedimento comunale sopravvenuto, a spostare il progetto dalla sede originariamente indicata a un'altra ubicazione situata nello stesso Comune.

Secondo l'Agenzia, la variazione può essere indicata nella comunicazione integrativa senza compromettere il beneficio, purché restino invariati l'ammontare complessivo dell'investimento, il numero dei progetti e il numero delle strutture produttive.

Il semplice cambio di indirizzo non rappresenta quindi una modifica sostanziale dell'investimento agevolato, a condizione che la nuova sede continui a rispettare i requisiti territoriali e gli altri presupposti previsti dalla disciplina della ZES unica.

In sostanza, ciò che rileva non è l'identità dell'indirizzo originariamente comunicato, ma la continuità sostanziale del progetto di investimento e il rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accesso al credito d'imposta.

ZES unica agricoltura: scadenza al 2 dicembre 2026 per la comunicazione integrativa

Dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 è possibile presentare le comunicazioni integrative relative al credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica agricoltura.

L'agevolazione, prevista dall'articolo 16-bis del DL n. 124/2023 e introdotta dall'art. 1, comma 7, del DL n. 63/2024, è destinata alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e nell'acquacoltura ed è disciplinata dal DM 18 settembre 2024 e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate nn. 418393/2024 e 20152/2025.

Per effetto dell'articolo 1, commi 462-466, della Legge n. 199/2025, sono agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, purché il progetto abbia un costo complessivo non inferiore a 50 mila euro.

Le imprese che, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2026, hanno trasmesso la prima comunicazione relativa agli investimenti programmati devono ora attestare la loro effettiva realizzazione mediante una comunicazione integrativa, da presentare entro il 2 dicembre 2026, a pena di decadenza dal beneficio.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando il software "ZESUNICAINTEGRATIVAAGRICOLA 2026", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica, nuove specifiche tecniche dal 2027

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 novembre 2026 la versione 1.10 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, utilizzabile dall'11 gennaio 2027. L'aggiornamento recepisce principalmente i nuovi riferimenti normativi introdotti dal DLgs n. 10/2026, Testo unico IVA, e dalle altre disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2027.

L'Agenzia ha garantito la retrocompatibilità del tracciato, circostanza che dovrebbe evitare scarti delle fatture predisposte secondo le precedenti specifiche.

Le modifiche hanno prevalentemente carattere formale: il Testo unico IVA, infatti, riordina la disciplina vigente senza apportare, in linea generale, modifiche sostanziali. Restano quindi immutate le fattispecie associate ai codici "Tipo Documento" e "Natura", mentre vengono aggiornati i relativi riferimenti normativi.

È il caso, ad esempio, del TD24, relativo alla fattura differita, che richiamerà l'articolo 72 del DLgs n. 10/2026, e del TD19, utilizzato per integrazioni e autofatture relative agli acquisti di beni da soggetti non residenti.

Restano invece invariati, tra gli altri, i codici TD01, TD04, TD05, TD16 e TD17.
Analogamente, per i codici "Natura", il codice N2.1 viene adeguato ai nuovi riferimenti normativi sulla territorialità, mentre non cambiano, tra gli altri, N4, N3.1 e i codici da N6.1 a N6.9.

Le nuove specifiche intervengono anche sui regimi fiscali. Il codice RF19, relativo al regime forfetario, viene aggiornato ai riferimenti del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

La novità più significativa è però l'introduzione del codice RF21, destinato al regime forfetario previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 117/2017 per le attività commerciali svolte da ODV e APS, colmando così l'attuale assenza di una codifica specifica per tali soggetti.

In sintesi: più che modificare le regole sostanziali di fatturazione, la versione 1.10 allinea il tracciato XML al nuovo assetto normativo che entrerà in vigore nel 2027, con l'aggiunta del nuovo codice RF21 quale principale novità operativa.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su



MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE
di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE
di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO FISCALITÀ INT.LE
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di novembre 2026

Regime PEX e società non residenti: rimborsi possibili anche prima del 2024?

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sez. VI, con la sentenza del 15/06/2026, n. 433, ha riconosciuto a una società francese il diritto al rimborso della maggiore imposta versata su una plusvalenza da cessione di partecipazioni, tassata in Italia al 26%. La decisione esclude l'applicazione retroattiva del regime di esenzione sui capital gain per i soggetti non residenti introdotto dall'art. 68, c. 2-bis, TUIR nel 2024, riconducendo invece l'esenzione ai principi del diritto unionale sulla parità di trattamento tra società residenti e non residenti sulla base del regime PEX.

→ Leggi di più

Abuso del diritto e operazioni di finanziamento immobiliare: la libertà di scelta del contribuente non può giustificare il ricorso a costruzioni prive di sostanza economica

Con l'ordinanza n. 26592/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di abuso del diritto, con riferimento a un'operazione di finanziamento strutturata attraverso una società immobiliare, finalizzata all'acquisto di un immobile da concedere successivamente in locazione al soggetto finanziatore. Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale, individuato nella deducibilità dei canoni di locazione, che non sarebbe stata conseguibile attraverso l'acquisto diretto dell'immobile mediante finanziamento bancario. La pronuncia, inoltre, ribadisce che la libertà del contribuente di scegliere tra differenti regimi negoziali e fiscali incontra un limite nella necessaria sussistenza di una reale sostanza economica delle operazioni poste in essere.

→ Leggi di più

OIC non residenti e libera circolazione dei capitali: le convenzioni neutralizzano le disparità di trattamento sui dividendi soltanto se il credito è effettivo e integrale

Il d.lgs. n. 148/2026 interviene sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, modificando gli artt. 175, c. 1-bis, e 177, c. 2, del TUIR. Pur confermando che il regime di realizzo controllato trova applicazione anche quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, le nuove disposizioni introducono un temperamento a tale regola: qualora il valore di realizzo così determinato risulti anche inferiore al valore normale della partecipazione, esso viene sostituito dal minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale stesso.

→ Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su

OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di novembre 2026

Processo tributario, la produzione di documenti in appello non viola il divieto di nova

Con l'ordinanza n. 29488 del 18 novembre 2026, la Corte di cassazione ha ribadito che, nel regime processuale antecedente alla riforma del contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita anche ove gli stessi siano già nella disponibilità delle parti durante il giudizio di primo grado. Tale facoltà non incontra il divieto di nova qualora la produzione documentale sia diretta a corroborare contestazioni già formulate.

→ Leggi di più

L'avviso di presa in carico è un atto impugnabile

Con la recente ordinanza n. 28689 depositata il 9 novembre 2026 la Suprema Corte affronta il caso dell'impugnazione dell'avviso di presa in carico del debito tributario emesso dall'Agente della riscossione. In proposito, ha affermato il principio secondo cui l'avviso di presa in carico, pur essendo un atto privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, è impugnabile quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.

→ Leggi di più

IVA e dichiarazioni d'intento false: il rimborso spetta in caso di infruttuoso esercizio della rivalsa

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 26724/2026, ha affrontato il tema del rimborso dell'IVA versata in via definitiva dal cedente a seguito dell'accertamento di operazioni effettuate sulla base di dichiarazioni d'intento false, chiarendo che il diritto alla restituzione dell'imposta può essere riconosciuto qualora il cedente, rimasto estraneo alla frode, non sia riuscito a recuperarla dal cessionario mediante l'esercizio della rivalsa e delle conseguenti azioni giudiziali. Il diritto al rimborso, inoltre, non può essere escluso per inapplicabilità della procedura di variazione in diminuzione.

→ Leggi di più

Subappalti fittizi: le irregolarità del fornitore non bastano a disconoscere i costi

Le irregolarità fiscali del subappaltatore non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e a giustificare l'indeducibilità dei relativi costi e l'indetraibilità dell'IVA. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 895/2026, respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2017

→ Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su

OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Detrazione IVA, dietrofront europeo: le nuove regole italiane già da ripensare?

Il diritto alla detrazione IVA nasce quando l'imposta diventa esigibile, ma può essere esercitato soltanto dal periodo in cui il soggetto passivo entra in possesso della fattura. Con la sentenza del 26 novembre 2026, causa C-167/26 RX, la Corte di giustizia UE annulla la precedente decisione del Tribunale e riafferma la centralità degli articoli 178 e 179 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

→ Leggi di più

Testo unico IVA al debutto: dal 2027 la sfida passa da fatture e gestionali

Il debutto del Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027 non rappresenta soltanto un riordino formale della disciplina, ma impone un'immediata revisione di fatture, codici IVA, tracciati XML, gestionali e procedure amministrative. Il tema assume quindi una rilevanza soprattutto operativa, particolarmente delicata nella transizione tra il 2026 e il 2027.

→ Leggi di più

Tassa italiana sui pacchi: un finale annunciato

Introdotta per finanziare i costi amministrativi delle operazioni doganali, più volte rinviata e ora cancellata prima della sua effettiva applicazione. È questa la "triste", ma tanto "chiacchierata" parabola del contributo italiano di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

→ Leggi di più

Exit tax sulle persone fisiche: un disastro anche solo annunciato

Il Disegno di legge di bilancio 2027 – approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e che si avvia all'esame parlamentare – prevede l'introduzione di una exit tax destinata alle persone fisiche, che si affianca a quella già prevista per le imprese.

→ Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su

The Knowledge Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI

Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano | MorriRossetti.it